

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO DI TIPO CHIUSO, NON
RISERVATO, ISTITUITO QUALE FONDO DI INVESTIMENTO EUROPEO A
LUNGO TERMINE (ELTIF) RIENTRANTE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2015/760 DENOMINATO**

EltifPlus

ISTITUITO E GESTITO DA

Credem Private Equity SGR S.P.A.

Il presente Regolamento si compone di tre parti: (A) Scheda Identificativa; (B) Caratteristiche del Prodotto; (C) Modalità di Funzionamento.

Copia del Regolamento viene consegnata al Sottoscrittore.

Istituito da Credem Private Equity SGR S.p.A. in data 10/03/2020, autorizzata quale gestore di ELTIF a partire dal 10 novembre 2020.

Il Fondo è stato autorizzato come ELTIF dalla Banca d'Italia con provvedimento del 10 novembre 2020, prot. n. 1486664/20.

Il presente Regolamento è valido dal 10 febbraio 2021.

INDICE

PARTE A: SCHEDA IDENTIFICATIVA	4
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 2 – DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DEL FONDO	7
ARTICOLO 3 – DURATA	7
ARTICOLO 4 – GESTORE DI ELTIF	7
ARTICOLO 5 – DEPOSITARIO	8
ARTICOLO 6 - CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	9
ARTICOLO 7 – DESTINATARI E CLASSI DI QUOTE	9
PARTE B: CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	10
ARTICOLO 8 – OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO, LEVA E ALTRE CARATTERISTICHE ..	10
ARTICOLO 9 – AMMONTARE DEL FONDO	20
ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE	21
ARTICOLO 11 – VERSAMENTI E MEZZI DI PAGAMENTO	23
ARTICOLO 12 – INVESTIMENTO MINIMO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA QUOTA	24
ARTICOLO 13 – REGIME DELLE SPESE	24
ARTICOLO 14 – RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEGLI ATTIVI ..	27
ARTICOLO 15 – RIMBORSO PARZIALE DELLE QUOTE	28
ARTICOLO 16 – RIMBORSO ANTICIPATO DELLE QUOTE	28
ARTICOLO 17 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEL FONDO	28
PARTE C: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	29
ARTICOLO 18 – PARTECIPAZIONE AL FONDO	29
ARTICOLO 19 – QUOTE E REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE	29
ARTICOLO 20 – SCRITTURE CONTABILI E REVISIONE CONTABILE	29
ARTICOLO 21 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	30
ARTICOLO 22 – SOSTITUZIONE DEL GESTORE DI ELTIF	31
ARTICOLO 23 – ASSEMBLEA DEI SOTTOSCRITTORI	32
ARTICOLO 24 – GESTORE DI ELTIF, SOGGETTI DELEGATI E ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI	34
ARTICOLO 25 – TRASFERIMENTI DI QUOTE	34
ARTICOLO 26 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO E RIMBORSO FINALE DELLE QUOTE	35
ARTICOLO 27 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	37

PARTE A: SCHEDE IDENTIFICATIVA

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

1.1. Ferme le ulteriori definizioni tempo per tempo incluse nel presente Regolamento di Gestione, si deve far riferimento a quelle indicate nel presente paragrafo 1.1. In relazione ai termini di seguito riportati, ogni qualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include la forma plurale e viceversa.

“Ammontare Complessivo di Sottoscrizione”: indica la somma degli Ammontari Sottoscritti da tutti i sottoscrittori di Quote del Fondo, compreso tra valore un minimo di Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00) e un massimo di Euro 200.000.000,00 (duecento milioni/00).

“Ammontare Sottoscritto”: indica l’importo sottoscritto da ciascun Sottoscrittore del Fondo per cui lo stesso è impegnato al versamento ai sensi dell’articolo 11 del presente Regolamento.

“Avvio dell’Operatività del Fondo”: la data di inizio operatività del Fondo così come dichiarata dalla SGR sulla base dell’andamento delle sottoscrizioni, ai sensi del paragrafo 10.4 del presente Regolamento.

“Capitale”: come definito dall’articolo 2, punto 1), del Regolamento ELTIF;

“Commissione di Gestione”: il compenso di gestione riconosciuto alla SGR di cui all’articolo 13 del presente Regolamento.

“Concessione e Assunzione di Titoli in Prestito”: le operazioni di “concessione e assunzione di titoli in prestito” così come definite dall’articolo 2, punto 14), del Regolamento ELTIF.

“Decreto”: il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni attuative dell’articolo 39 del TUF circa la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani.

“Depositario”: definizione contenuta nell’articolo 5 del presente Regolamento.

“EuSEF”: l’OICR rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (c.d. EuSEF).

“EuVECA”: l’OICR rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* (c.d. EuVECA).

“FIA”: l’OICR di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), del TUF.

“Gestore di ELTIF” o **“SGR”**: Credem Private Equity Società di Gestione del Risparmio S.p.A. con sede sociale in Reggio Emilia, Via E. Che Guevara 4, 42123 iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35, comma 1 del TUF, al n. 55 della Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell’articolo 4-*quinquies*.1, comma 2 del TUF, al n. 11 della Sezione Gestori di ELTIF. L’indirizzo del sito internet della SGR è: www.credempriveq.it.

“Giorno di Valutazione”: il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno con riferimento ai quali viene calcolato il Valore delle Quote del Fondo.

“**Giorno Lavorativo**”: qualsiasi giorno lavorativo e di Borsa Italiana aperta.

“**Imprese Finanziarie**”: le “imprese finanziarie” come definite dall’articolo 2, punto 7), del Regolamento ELTIF.

“**Imprese Target**”: le imprese di cui al paragrafo 8.2.4 del presente Regolamento.

“**Normativa PIR**”: la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157), il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) e ogni successiva modifica, integrazione e chiarimento.

“**OICR**”: ai sensi dell’articolo 1, lett. k), del TUF, l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

“**OICVM**”: l’OICR di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), del TUF.

“**Operazioni di Vendita con Patto di Riacquisto**”: le “operazioni di vendita con patto di riacquisto” così come definite dall’articolo 2, punto 15), del Regolamento ELTIF.

“**Operazioni non Concluse**”: potenziali operazioni di investimento o di disinvestimento del Fondo non concluse o non realizzate per qualsiasi motivo.

“**Organi di Vigilanza**”: la Banca d’Italia e la Consob.

“**Periodo di Grazia**”: la proroga del periodo di durata del Fondo per il completamento della liquidazione degli investimenti, così come definita al paragrafo 3.2 del Regolamento.

“**Provvedimento della Banca d’Italia**”: il provvedimento sulla gestione collettiva del risparmio emanato da Banca d’Italia in data 19 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni.

“**Quote**”: le quote di partecipazione al Fondo.

“**Regolamento ELTIF**”: il Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (“**ELTIF**”).

“**Regolamento di Gestione**” o “**Regolamento**”: il presente regolamento di gestione del Fondo approvato dal Consiglio di Amministrazione della SGR in data 10/03/2020 e valido a partire dal 10 febbraio 2021.

“**Rimborso Parziale pro quota**”: la restituzione, in favore di un Sottoscrittore, a titolo definitivo, di parte dell’Ammontare Sottoscritto e versato dallo stesso Sottoscrittore nel Fondo, calcolata proporzionalmente alle Quote sottoscritte, a fronte di disinvestimenti realizzati e aventi ad oggetto qualsiasi bene o altra attività detenuta dal Fondo o di eccedenze di cassa disponibile, comunque determinate.

“**Risultati della Gestione**”: costituiscono risultati della gestione di pertinenza del Fondo tutti i flussi di cassa a qualunque titolo generatisi nella gestione del Fondo.

“**Sottoscrittore**” o “**Partecipante**”: ciascun investitore che sottoscriva le Quote del Fondo.

“**Sottoscrittore Inadempiente**”: definizione contenuta all’articolo 11 del presente Regolamento.

“**TUB**”: D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e disposizioni attuative.

“**TUF**”: D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e disposizioni attuative.

“**Vendita allo Scoperto**”: le operazioni di “vendita allo scoperto” così come definite dall’articolo 2, punto 17), del Regolamento ELTIF.

ARTICOLO 2 – DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DEL FONDO

2.1. Credem Private Equity Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito indicata anche come “**Gestore di ELTIF**” o la “**SGR**”) ha istituito un FIA di tipo chiuso, non riservato, autorizzato quale ELTIF rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento ELTIF e denominato “*EltifPlus*” (il “**Fondo**”).

2.2. Il Fondo è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR in data 10 marzo 2020 mediante approvazione del relativo Regolamento di Gestione. Il Regolamento è stato successivamente modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR datata 30 luglio 2020. Il Regolamento è stato altresì modificato secondo il procedimento di approvazione in via generale in data 16 ottobre 2020 e in data 10 febbraio 2021. Il Fondo è stato autorizzato come ELTIF dalla Banca d’Italia con provvedimento del 10 novembre 2020, prot. n. 1486664/20.

2.3. La gestione del Fondo compete alla SGR che vi provvede nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, delle disposizioni degli Organi di Vigilanza, del Regolamento ELTIF e del presente Regolamento di Gestione.

2.4. Non è attualmente prevista la negoziazione delle Quote del Fondo in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.

ARTICOLO 3 – DURATA

3.1. Il Fondo, salve le ipotesi di liquidazione anticipata ai sensi del successivo paragrafo 26.1 o di proroga ai sensi del successivo paragrafo 3.2, ha durata pari a 7 (sette) anni (il “**Termine di Durata del Fondo**”). In particolare, il Termine di Durata del Fondo è fissato al 31 dicembre del 7° (settimo) anno successivo alla data di chiusura, anche anticipata, del Periodo di Sottoscrizione, come determinata ai sensi del successivo articolo 9 del presente Regolamento. Ai fini e per gli effetti del Regolamento ELTIF, la data per la fine del ciclo di vita del Fondo è individuata nel Termine di Durata del Fondo.

3.2. Nel rispetto della normativa vigente, entro il 6° (sesto) mese prima della scadenza del Fondo, la SGR può, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, definire una proroga ulteriore del Termine di Durata del Fondo, per un periodo di tempo non superiore a 2 (due) anni, ovvero al più ampio termine eventualmente previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, per il completamento, nel migliore interesse dei Partecipanti al Fondo, della liquidazione degli investimenti (il “**Periodo di Grazia**”).

3.3. L’attivazione del Periodo di Grazia in conformità al precedente paragrafo 3.2 è comunicata ai Partecipanti secondo le modalità di cui al paragrafo 6.2 del presente Regolamento, nonché agli Organi di Vigilanza in conformità alla vigente normativa specificandone le motivazioni.

ARTICOLO 4 – GESTORE DI ELTIF

4.1. Il Gestore di ELTIF del Fondo è “Credem Private Equity SGR S.p.A.”, con sede sociale in Reggio Emilia, Via E. Che Guevara 4, 42123 iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35, comma 1, TUF, al n. 55 della Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell’articolo 4-*quinquies*.1, comma 2 del TUF, al n. 11 della Sezione Gestori di ELTIF. L’indirizzo del sito *internet* della SGR è: www.credempriveq.it.

4.2. Il Gestore di ELTIF appartiene al Gruppo Bancario “Credito Emiliano – Credem” (“**Gruppo Credem**”), facente capo a Credito Emiliano S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche al tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del TUB al n. 5350 nonché all'Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del TUB al n. 3032.

4.3. L'organo amministrativo della SGR è responsabile della gestione aziendale e del Fondo e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati, anche a soggetti esterni, verificandone periodicamente l'adeguatezza.

4.4. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.

ARTICOLO 5 – DEPOSITARIO

5.1. Il depositario del Fondo (il “**Depositario**”) è *BNP Paribas S.A.* con sede legale in Parigi, Boulevard des Italiens 16, e succursale in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, n. 3 iscritta al registro delle imprese di Milano con numero di codice fiscale 04449690157, iscritta al n. 5482 dell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Il sito internet del Depositario è <https://cib.bnpparibas>. Al Depositario sono affidati in custodia i beni del Fondo (strumenti finanziari e liquidità), in virtù di apposita convenzione (la “**Convenzione**”).

5.2. Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione del Fondo e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dal TUF, dal Regolamento ELTIF, nonché dalle ulteriori prescrizioni della Banca d'Italia e del Regolamento. Il Depositario, conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile, può, sotto la propria responsabilità e previo assenso della SGR, avvalersi di delegati per la custodia degli strumenti finanziari in cui sia di tempo in tempo investito il patrimonio del Fondo.

5.3. Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei Partecipanti di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo e dei Partecipanti per la perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, da parte del Depositario o di un terzo al quale è stata delegata la custodia degli stessi. In conformità al Regolamento ELTIF, peraltro, il Depositario - a pena di nullità - non è comunque autorizzato ad esonerarsi dalle proprie responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari eventualmente tenuti in custodia presso terzi e/o a escludere o limitare le proprie responsabilità nei confronti del Fondo o dei relativi Partecipanti per la perdita, da parte del Depositario medesimo, o di un terzo al quale venga eventualmente delegata la custodia, degli strumenti finanziari detenuti in custodia. Gli attivi detenuti in custodia dal Depositario, inoltre, non possono comunque essere riutilizzati per conto proprio da quest'ultimo o da un soggetto terzo al quale venga eventualmente delegata la custodia. Si rammenta che ai sensi del Regolamento ELTIF: (i) il riutilizzo comprende qualsiasi operazione che coinvolga attività detenute in custodia, tra cui, ma non solo, la cessione, la costituzione in pegno, la vendita e il prestito; (ii) sono ammesse a essere riutilizzate solo le attività detenute in custodia dal depositario di un ELTIF a condizione che: a) il riutilizzo di tali attività sia eseguito per conto dell'ELTIF; b) il depositario esegua le istruzioni del gestore dell'ELTIF a nome dell'ELTIF; c) il riutilizzo avvenga a vantaggio dell'ELTIF e nell'interesse dei titolari di quote o azioni; e d) l'operazione sia coperta da garanzia collaterale liquida di alta qualità ricevuta dall'ELTIF mediante contratto con trasferimento del titolo di proprietà.

5.4. Le funzioni di emissione e rimborso delle Quote sono espletate presso la succursale di Milano del Depositario.

5.5. L’incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della SGR. Il Depositario può a sua volta rinunciare con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. L’efficacia della revoca o della rinuncia è in ogni caso sospesa sino a quando:

- un’altra banca, in possesso dei requisiti normativamente previsti, non abbia accettato l’incarico di depositario del Fondo, in sostituzione del precedente;
- le attività e le disponibilità liquide del Fondo non siano trasferite ed accreditate presso il nuovo depositario;
- la modifica del Regolamento conseguente alla sostituzione del Depositario non sia stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR.

La modifica del Depositario deve essere altresì tempestivamente comunicata agli Organi di Vigilanza, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 6 - CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

6.1. Il valore unitario delle Quote del Fondo è calcolato, per ciascuna classe di Quote, con cadenza semestrale (con riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre), dividendo il valore complessivo netto del Fondo – computato ai sensi del successivo articolo 17 - per il numero delle Quote emesse. La SGR invia gratuitamente copia dei criteri di valutazione del Fondo ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta.

6.2. Il valore unitario di ciascuna classe di Quote, calcolato come indicato al punto precedente, è reso noto ai Partecipanti, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, mediante pubblicazione sul sito *internet* della SGR www.credempriveq.it.

Il valore unitario di ciascuna classe di Quote è calcolato, secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, sotto la responsabilità della SGR, anche avvalendosi di *outsourcer* esterni, nel rispetto di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

6.3. È facoltà della SGR sospendere la comunicazione del valore unitario delle Quote in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili che non consentano la regolare determinazione dello stesso o la sua comunicazione. Ove ricorrano tali circostanze, la SGR informa di tale sospensione la Banca d’Italia nonché – con le stesse modalità sopra indicate – i Sottoscrittori. Al cessare delle situazioni predette, la SGR si adopererà per determinare il valore unitario delle Quote non appena possibile e provvederà alla relativa comunicazione ai Sottoscrittori, con le stesse modalità sopra indicate.

ARTICOLO 7 – DESTINATARI E CLASSI DI QUOTE

7.1. Il Fondo prevede l’emissione di 2 (due) classi di Quote:

- (a) le Quote di “**Classe A**” (“**Quote A**”), le quali possono essere sottoscritte, indistintamente, da investitori professionali così come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera (p), del Decreto (“**Investitori Professionali**”) e da investitori diversi dagli Investitori Professionali (“**Investitori al Dettaglio**”);

(b) le Quote di “**Classe B**” (“**Quote B**”), non cointestabili e riservate alla sottoscrizione da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano. La sottoscrizione di Quote B è consentita nel limite di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) per anno solare, fermo restando il rispetto delle modalità e delle tempistiche previste ai successivi articoli 9 e 10 del presente Regolamento per la sottoscrizione delle Quote. In caso di versamenti superiori ai predetti limiti, la parte eccedente potrà essere destinata alla sottoscrizione di Quote A per un controvalore corrispondente all’eccedenza.

7.2. Tutte le Quote appartenenti alla stessa classe hanno uguale valore e attribuiscono uguali diritti. Peraltro, con riferimento a ciascuna classe di Quote, tutti i Sottoscrittori beneficiano di pari trattamento e nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico viene concesso a singoli investitori o gruppi di investitori.

7.3. Nell’ambito dell’eventuale commercializzazione delle Quote del Fondo anche agli Investitori al Dettaglio, la SGR si uniforma in ogni caso alle disposizioni specificamente previste dal Regolamento ELTIF in relazione a tale tipologia di clientela.

7.4. Ove non diversamente precisato ogni riferimento alle Quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle Quote di ciascuna classe.

PARTE B: CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

ARTICOLO 8 – OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO, LEVA E ALTRE CARATTERISTICHE

8.1. Scopo e oggetto del Fondo

8.1.1. Scopo del Fondo è l’incremento di valore del suo patrimonio nel medio-lungo termine, attraverso la realizzazione di dividendi e plusvalenze connesse alla dismissione dei propri investimenti. In particolare, il Fondo intende investire e successivamente dismettere partecipazioni assunte in Imprese *Target*, in conformità alle previsioni del successivo paragrafo 8.2. Nell’attuazione delle proprie politiche di investimento il Fondo perseguirà gli obiettivi di cui all’articolo 1 del Regolamento ELTIF di una crescita, intelligente, sostenibile ed inclusiva dell’Unione Europea.

Il patrimonio del Fondo, nel rispetto degli obiettivi per esso stabiliti, delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, nonché dei limiti e condizioni specifiche individuate dal Regolamento ELTIF e dalle politiche e strategie di investimento fissate dalla SGR, può essere investito nelle seguenti categorie di attivi:

- (i) Attività Ammissibili, come meglio definite al successivo paragrafo 8.2;
- (ii) attività di cui all’articolo 50, paragrafo 1 della Direttiva 2009/65/CE.

8.1.2. In conformità alle previsioni del Regolamento ELTIF, il Fondo non svolgerà, in ogni caso, alcuna delle seguenti attività:

- (i) Vendita allo Scoperto di attività;
- (ii) assunzione di esposizioni dirette o indirette verso merci (*commodity*), anche mediante strumenti finanziari derivati, certificati che li rappresentino, indici basati su di essi o qualsiasi altro mezzo o strumento che possa generare un’esposizione verso di essi;

- (iii) Concessione di Titoli in Prestito, Assunzione di Titoli in Prestito, Operazioni di Vendita con Patto di Riacquisto o qualsiasi altro accordo che abbia un effetto economico equivalente e presenti rischi simili, se ciò incide su oltre il 10% (dieci per cento) delle attività del Fondo;
- (iv) uso di strumenti finanziari derivati, salvo i casi in cui l'uso di tali strumenti serva unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti del Fondo. In ogni caso il Fondo non effettuerà operazioni in derivati OTC (*over-the-counter*).

8.1.3. L'investimento in strumenti finanziari derivati è considerato come destinato unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti agli investimenti del Fondo stesso, quando sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017. In ogni caso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.

8.1.4. Il Fondo è denominato in Euro e investirà in attività principalmente denominate in Euro.

8.2. Attività Ammissibili e strategia di investimento

8.2.1. Oltre che nelle attività di cui al precedente paragrafo 8.1.1, punto (ii) e comunque nei limiti di quanto consentito dalle previsioni del Regolamento ELTIF, il Fondo investirà il proprio Capitale nelle seguenti attività ("**Attività Ammissibili**"), in linea con gli obiettivi di cui al precedente paragrafo 8.1:

- a) strumenti finanziari rappresentativi di *equity* o *quasi-equity*, per tali intendendosi azioni, quote o altre forme di partecipazione al capitale di imprese o qualsiasi altro tipo di strumento finanziario il cui rendimento sia legato agli utili o alle perdite di tali imprese e il cui rimborso in caso di *default* non sia pienamente garantito, che siano:
 - (i) emessi da un'Impresa *Target* e acquisiti dal Fondo da tale Impresa *Target* o da terzi attraverso il mercato secondario;
 - (ii) emessi da un'Impresa *Target* in cambio di uno strumento rappresentativo di *equity* o *quasi-equity* acquisito in precedenza dal Fondo dall'Impresa *Target* o da terzi attraverso il mercato secondario;
 - (iii) emessi da un'impresa che possiede la maggioranza del capitale di un'Impresa *Target* in cambio di uno strumento rappresentativo di *equity* o *quasi-equity* che il Fondo ha acquisito conformemente ai punti (i) o (ii) dall'Impresa *Target* o da terzi attraverso il mercato secondario;
- b) strumenti di debito emessi da un'Impresa *Target*;
- c) quote o azioni di altri ELTIF, EuVECA e EuSEF, purché non abbiamo investito più del 10% (dieci per cento) del loro capitale in ELTIF.

8.2.2. Ferme restando le diverse tipologie di Attività Ammissibili, il patrimonio del Fondo sarà investito, nel rispetto dei limiti di composizione e diversificazione del portafoglio di cui al presente Regolamento, in via prevalente in azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale di Imprese *Target*. Nella selezione degli investimenti *target* del Fondo la SGR opererà nel rispetto delle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio previste dalla normativa vigente con riferimento ai FIA mobiliari e, in particolare, dal Regolamento ELTIF.

Ferme le riserve di attività di cui al presente Regolamento, il Fondo, nel rispetto del limite di cui al precedente paragrafo 8.2.1, lett. c) potrà partecipare ad operazioni di finanziamento di carattere accessorio, funzionale o strumentale, a quelle di investimento ordinariamente svolte (ad esempio concessione di finanziamenti soci o operazioni di *bridge financing*), esclusivamente a favore di Imprese *Target* i cui strumenti finanziari formino o formeranno oggetto di investimento da parte del Fondo, strumentalmente a tali investimenti, all'acquisto o alla detenzione delle relative partecipazioni e interessenze.

Il Fondo potrà, inoltre, per il tramite della SGR, concedere garanzie sulle azioni/quote/strumenti finanziari partecipativi delle Imprese *Target* in relazione ai finanziamenti da queste assunti per la realizzazione delle operazioni di cui sopra. Tali Imprese *Target* potranno offrire in garanzia i propri beni, incluse le azioni/quote/strumenti finanziari partecipativi delle rispettive controllate, fermo restando il limite del divieto di ricorso su altri beni del Fondo.

Il Fondo non può in ogni caso investire in Attività Ammissibili direttamente o indirettamente cedute o conferite da un socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia), nonché da un amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del Gruppo Credem, né alienare o comunque cedere tali beni direttamente o indirettamente ad amministratori, sindaci o al direttore generale della SGR.

Fermi restando i limiti e divieti previsti nel Regolamento ELTIF, il Fondo può investire:

- in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi *rating* inferiore a *investment grade* o privi di *rating*, fino al 30% (trenta per cento) delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati nonché in parti di FIA chiusi quotati e non quotati (compresi altri ELTIF, EuVECA ed EuSEF), compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 10% (dieci per cento) delle attività;
- in depositi bancari denominati in Euro, fino al 30% (trenta per cento) delle attività.

8.2.3. Fermo restando il rispetto dei vincoli di composizione e diversificazione del portafoglio di cui al successivo paragrafo 8.3, nel raggiungere la composizione del portafoglio obiettivo ottimale, il Fondo, nel corso del Periodo di Investimento (come definito al successivo articolo 8.6), adotterà una strategia di *asset allocation* dinamica, variando la composizione del portafoglio a seconda delle opportunità di investimento di volta in volta individuate dalla SGR.

8.2.4. Nell'ambito delle Attività Ammissibili di cui al precedente paragrafo 8.2.1, sono considerate imprese *target* ammissibili, anche in conformità al Regolamento ELTIF, le imprese – comunque diverse dagli OICR - che presentino le seguenti caratteristiche (“**Imprese Target**”):

- a) non sono Imprese Finanziarie;
- b) sono imprese:
 - (i) non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; oppure

- (ii) ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, presentando al contempo una capitalizzazione di mercato inferiore a Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni/00);
- c) sono stabilite nel territorio della Repubblica Italiana o in altri Stati membri o in un paese terzo, a condizione che quest'ultimo: i) non sia un paese indicato dal gruppo di azione finanziaria internazionale come paese ad alto rischio e non collaborativo; ii) abbia firmato un accordo con lo Stato Italiano e con ogni altro Stato membro in cui è previsto che le quote o le azioni del Fondo siano commercializzate, in modo da assicurare che il paese terzo rispetti pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell'OCSE e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali.

In deroga a quanto previsto dalla lett. a) del presente paragrafo 8.2.4, un'Impresa *Target* ammissibile può essere un'Impresa Finanziaria che finanzia unicamente le Imprese *Target* di cui al presente paragrafo.

8.2.5. Fermo quanto sopra, gli investimenti del Fondo in Imprese *Target* ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati o su un sistema multilaterale di negoziazione riguarderanno prevalentemente imprese già ben consolidate, del settore industriale e di quello dei servizi, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle loro potenzialità di crescita in un orizzonte temporale di medio-lungo termine.

8.2.6. Gli investimenti del Fondo in Imprese *Target* non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, nel rispetto dei limiti di cui al presente Regolamento, saranno indirizzati verso imprese con talune delle seguenti caratteristiche:

- aziende ben gestite, con una efficiente guida imprenditoriale, un gruppo dirigente di elevata professionalità, dotate di interessanti prospettive di sviluppo con solido e competitivo posizionamento di mercato,
- aziende presenti in nicchie di mercato che valorizzano i prodotti *high-tech* e/o sono caratterizzate da modelli di servizio innovativi;
- aziende operanti in segmenti di mercato caratterizzati da un processo di consolidamento e/o da un processo di internazionalizzazione;
- aziende con elevate potenzialità di crescita anche in fase di *Early Stage*;
- aziende a gestione familiare che devono affrontare il problema del ricambio generazionale o imprenditoriale;
- aziende con comprovata e sostenibile redditività che presentano caratteristiche idonee all'effettuazione di operazioni di L.B.O. (*leveraged buy out*) anche facendo leva sull'intervento di dirigenti esterni o interni all'azienda partecipata (*management buy in o buy out*).

In subordine, verranno valutati investimenti in Imprese *Target* in temporanea difficoltà finanziaria, che presentino concrete possibilità di rilancio con l'aiuto di un nuovo gruppo manageriale e con il supporto di un valido intervento imprenditoriale e finanziario.

Inoltre, sempre in via non prioritaria, potranno essere effettuati anche investimenti in Imprese Target da poco avviate a condizione che sia ragionevolmente prevedibile un favorevole rapporto rischio/rendimento.

La strategia di investimento del Fondo terrà conto delle esigenze da parte delle Imprese *Target* di risorse finanziarie destinate all'implementazione del relativo percorso di crescita, sia per linee interne che per linee esterne, alla riorganizzazione del capitale in seguito all'uscita di un azionista, alla cessione (anche) parziale da parte dell'azionista di maggioranza o all'ingresso nel capitale da parte del *management*.

8.2.7. Il Fondo potrà in essere operazioni di investimento e/o disinvestimento di partecipazioni sia di minoranza che di maggioranza.

Inoltre, la SGR potrà realizzare, nell'interesse del Fondo e nel rispetto dei limiti di cui al successivo paragrafo 8.8 nonché delle proprie procedure interne di allocazione degli investimenti e gestione di conflitti di interesse ed investimenti con parti correlate, operazioni di investimento per conto del Fondo anche in co-investimento con altri fondi gestiti dalla SGR con politica di investimento simile a quella del Fondo.

Al fine di valorizzare gli investimenti del Fondo, la SGR si propone di contribuire alla gestione delle Imprese *Target* oggetto di investimento da parte del Fondo. Questo potrebbe significare pieno controllo in caso di acquisizione dell'intero capitale o di quote di maggioranza di una società, o di diversi livelli di influenza in caso di investimenti di minoranza, tramite, ad esempio, adeguati meccanismi di *governance* e rappresentanza nel consiglio di amministrazione.

8.2.8. Il Fondo può detenere liquidità per esigenze di tesoreria e sfasamenti temporali nell'impiego delle risorse, che potrà essere investita nel rispetto dei limiti di cui al precedente paragrafo 8.1.2. La SGR potrà altresì avvalersi di tecniche finalizzate alla copertura dei rischi (anche di tasso e/o di cambio) e ad una più efficiente gestione degli investimenti mobiliari, il tutto nella più rigorosa osservanza delle previsioni di cui al precedente paragrafo 8.1.3 e degli ulteriori limiti dettati dal Regolamento ELTIF.

8.2.9. Il Fondo rientra tra gli investimenti "qualificati" destinati ai piani individuali di risparmio (PIR) ai sensi della Normativa PIR.

Il Fondo, entro il termine del Periodo di Costruzione Portafoglio (come di definito al successivo paragrafo 8.5.1) e fino al 31 dicembre immediatamente successivo al 5° (quinto) anniversario di tale data ("**Periodo di Detenzione**"), investe almeno il 70% (settanta per cento) dell'attivo, direttamente o indirettamente, in "**Investimenti Qualificati PIR**" per tali intendendosi strumenti finanziari - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi da o stipulati con Imprese *Target*:

- (i) residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati Membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia; e
- (ii) che siano diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Fermo restando il successivo paragrafo 8.3.2, nel corso del Periodo di Detenzione, l'attivo del Fondo non potrà essere investito in misura superiore al 20% (venti per cento) in strumenti finanziari emessi o stipulati con la medesima Impresa *Target* o con società appartenenti al medesimo gruppo di tale Impresa *Target* o in depositi e conti correnti. Nel computo del limite di concentrazione relativo ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il Depositario.

Nel corso del Periodo di Detenzione, i vincoli di investimento e di concentrazione di cui al presente paragrafo 8.2.9 sono rispettati per almeno i due terzi dei giorni di ciascun anno solare.

Resta inteso che durante il Periodo di Detenzione il Fondo potrà continuare ad investire la restante parte del 30% (trenta per cento) dell'attivo in Attività Ammissibili di Imprese *Target* e nelle ulteriori attività di cui al paragrafo 8.1.1(ii) del presente Regolamento, anche non aventi le caratteristiche per essere qualificate come Investimenti Qualificati PIR.

In ogni caso il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

8.2.10. In ogni caso, il Fondo non investirà in imprese operanti nel settore immobiliare né in settori non etici. In particolare, non saranno ammesse operazioni di investimento in imprese che non diano garanzia del pieno rispetto dei diritti umani ovvero che producano o commercializzino:

- (i) tabacco;
- (ii) pornografia e materiale correlato;
- (iii) armi da fuoco ed armamenti in generale (ivi incluse le parti ad essi esclusivamente destinati);
- (iv) soluzioni elettroniche o programmi che siano specificamente congegnati per permettere illegalmente: i) l'accesso a *network* elettronici, ii) lo scarico di dati in formato elettronico;
- (v) in imprese attive nel campo della ricerca e sviluppo di programmi, soluzioni elettroniche o altre attività che diano specifico supporto ad uno dei settori di cui ai punti che precedono; ovvero
- (vi) in imprese che esercitino il gioco d'azzardo o che abbiano quale fonte di reddito la produzione, distribuzione o vendita di macchine per il gioco d'azzardo o la gestione di casinò.

8.3. Composizione e diversificazione del portafoglio

Nell'attuazione della politica di investimento, la SGR si attiene ai limiti ed alle previsioni di cui alla normativa di riferimento vigente. Trovano in particolare applicazione le norme di composizione e diversificazione del portafoglio di cui alla Normativa PIR e al Regolamento ELTIF. In conformità alle norme anzidette, la SGR assicura, tra l'altro, il rispetto delle condizioni di seguito riportate.

8.3.1. Fermo quanto previsto al paragrafo 8.2.9, il Fondo investirà in ogni caso almeno il 70% (settanta per cento) del proprio Capitale in Attività Ammissibili ("**Vincolo di Portafoglio**").

8.3.2 Il Fondo non investe:

- a) più del 10% (dieci per cento) del proprio Capitale in strumenti emessi da una singola Impresa *Target* (quotata o non quotata) o in prestiti a essa erogati. La SGR potrà aumentare tale limite al 20% (venti per cento) purché il valore aggregato delle attività detenute dal Fondo nelle

single Imprese *Target* in cui il Fondo investe più del 10% (dieci per cento) del proprio Capitale non superi il 40% (quaranta per cento) del valore del Capitale del Fondo medesimo;

- b) più del 10% (dieci per cento) del proprio Capitale in quote o azioni di un singolo ELTIF, EuVECA o EuSEF, fermo restando che il valore aggregato delle quote o delle azioni di ELTIF, EuVECA ed EuSEF presenti nel portafoglio del Fondo non potrà superare il 20% (venti per cento) del valore del Capitale del Fondo medesimo. Il Fondo non potrà acquistare più del 25% (venticinque per cento) delle quote o delle azioni di un unico ELTIF, EuVECA o EuSEF;
- c) più del 5% (cinque per cento) del proprio Capitale nelle attività di cui al precedente paragrafo 8.1.1, punto (ii), quando tali attività sono state emesse da un unico organismo. La SGR potrà elevare tale limite fino al 20% (venti per cento) se le obbligazioni sono emesse da enti creditizi che abbiano la sede legale in uno Stato membro e siano soggetti per legge a speciale vigilanza pubblica ai fini della tutela dei titolari delle obbligazioni. In particolare, le somme risultanti dall'emissione di tali obbligazioni sono investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.

Le società incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, disciplinati dalla Direttiva 2013/34/UE o ai sensi delle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un'unica impresa di portafoglio ammissibile o un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui al presente paragrafo 8.3.

8.3.3. Qualora risultino violati gli obblighi di diversificazione di cui al precedente paragrafo 8.3.2, e la violazione esuli dal controllo della SGR, quest'ultima adotta, al momento opportuno, le misure necessarie a rettificare la posizione, tenendo nel debito conto gli interessi dei Partecipanti.

8.3.4. Con riferimento agli investimenti negli attivi di cui al precedente paragrafo 8.1.1, punto (ii), trovano applicazione i limiti di concentrazione di cui all'articolo 56, comma 2, alla Direttiva 2009/65/CE.

8.3.5. In conformità alla normativa applicabile, il Fondo potrà derogare ai limiti di concentrazione previsti dal presente paragrafo 8.3 per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla data di Avvio dell'Operatività del Fondo, fermo il Periodo di Costruzione del Portafoglio.

8.4. Leva Finanziaria e Assunzione in prestito di liquidità

8.4.1. Il Fondo non fa ricorso alla leva finanziaria.

8.4.2. Fermo restando il paragrafo 8.4.1, le società veicolo costituite o partecipate dal Fondo, allo scopo di effettuare gli investimenti del Fondo medesimo, hanno la facoltà di ricorrere, tra l'altro, all'assunzione di prestiti bancari ed altre forme di finanziamento – secondo le prassi del mercato bancario e dell'*acquisition* e del *leveraged financing* – in relazione ad operazioni di acquisizioni di partecipazioni societarie (ivi incluse operazioni di *leveraged buy out*). Resta inteso che, nel contesto di tali operazioni di finanziamento, in nessun caso il Fondo dovrà essere esposto al rischio di subire perdite eccedenti l'importo (a) della partecipazione dal medesimo detenuta nel capitale sociale del relativo veicolo societario ovvero (b) dell'investimento dal medesimo altrimenti effettuato in relazione al veicolo societario medesimo.

8.5. Periodo di Costruzione del Portafoglio

8.5.1. La politica di investimento prevede la costruzione graduale del portafoglio, in un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi a partire dalla data, determinata ai sensi del successivo articolo 9, di chiusura, anche anticipata del Periodo di Sottoscrizione (il “**Periodo di Costruzione del Portafoglio**”).

8.5.2. Il Vincolo di Portafoglio e i limiti di investimento di cui al precedente paragrafo 8.2.9:

- a) devono essere raggiunti entro il giorno antecedente il termine del Periodo di Costruzione del Portafoglio;
- b) in ogni caso cessano di essere applicati quando il Fondo inizi a vendere attività in modo da rimborsare le Quote dopo la fine del ciclo di vita del Fondo medesimo (“**Periodo di Smobilizzo**”);
- c) sono temporaneamente sospesi quando il Fondo riduce il suo Capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 (dodici) mesi.

Resta inteso che le disposizioni di cui ai paragrafi 8.2.2, 8.2.5, 8.2.6 e 8.3.1 troveranno applicazione a partire dal termine del Periodo di Costruzione del Portafoglio e sino al termine del Periodo di Investimento, come definito al successivo paragrafo 8.6.1. I limiti di cui al precedente paragrafo 8.2.9 troveranno applicazione a partire dal termine del Periodo di Costruzione del Portafoglio e sino al termine del Periodo di Detenzione.

8.5.3. Al ricorrere di circostanze eccezionali, la SGR potrà richiedere alla Banca d’Italia, previa presentazione alla stessa di un piano di investimento debitamente giustificato, l’approvazione di una proroga del Periodo di Costruzione del Portafoglio per non più di 1 (un) altro anno.

8.5.4. Nel caso in cui il Fondo abbia investito in un’attività a lungo termine emessa da un’Impresa *Target* che non soddisfa più i requisiti del precedente paragrafo 8.2.4, lett. b), tale attività può continuare a essere inclusa nel calcolo del Vincolo di Portafoglio di cui al precedente paragrafo 8.3.1, per un periodo massimo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data in cui l’Impresa *Target* non soddisfa più detti requisiti.

8.6. Periodo di Investimento

8.6.1. La SGR in ogni caso impegna, alloca e investe il patrimonio del Fondo nell’arco dei 5 (cinque) anni decorrenti dalla data, determinata ai sensi del successivo articolo 9, di chiusura, anche anticipata del Periodo di Sottoscrizione (“**Periodo di Investimento**”).

Fermo restando il Periodo di Costruzione del Portafoglio ed il raggiungimento, alla scadenza di tale periodo, del Vincolo di Portafoglio, al termine del Periodo di Investimento il patrimonio del Fondo sarà indicativamente composto per non più del 50% (cinquanta per cento) in strumenti finanziari emessi dalla Imprese *Target* di cui al paragrafo 8.2.4 lett. b) punto (i) (*i.e.* Imprese *Target* non ammesse alla negoziazione).

Si precisa che la SGR potrà comunque effettuare, anche dopo la scadenza del Periodo di Investimento:

- (i) investimenti di *follow-on* negli *asset* già in portafoglio;

- (ii) il completamento di operazioni di investimento in corso, l'adempimento di richiami di capitale da parte delle Imprese *Target* o di ogni altra obbligazione di pagamento del Fondo;
- (iii) nuove operazioni di investimento in Imprese *Target* di cui al paragrafo 8.2.4 lett. b) punto (i) (*i.e.* Imprese *Target* non ammesse alla negoziazione), purché deliberate entro il termine del Periodo di Investimento.

8.6.2. Durante il Periodo di Investimento la SGR potrà reinvestire i Risultati della Gestione. Successivamente alla scadenza del Periodo di Investimento, i Risultati della Gestione potranno essere reinvestiti entro 6 (sei) mesi dalla data di disponibilità degli stessi.

8.7. Principali profili di rischio dell'investimento nel Fondo

8.7.1. La SGR redige, attua e mantiene aggiornata una *policy* di gestione del rischio che consente di individuare tutti i rischi pertinenti ai quali il Fondo risulta esposto o ai quali potrebbe essere esposto. La *policy* di gestione del rischio include la descrizione degli strumenti e delle procedure necessarie per permettere alla SGR di valutare l'esposizione al rischio di mercato, di credito, di liquidità, di controparte, nonché l'esposizione a qualsiasi altro rischio pertinente, compreso il rischio operativo, che potrebbe assumere un impatto significativo. La *policy* di gestione del rischio prevede specifici criteri per il calcolo del profilo di rischio del Fondo ed è adeguata alla natura, alla scala e alla complessità dell'attività del Fondo medesimo. Il Consiglio di Amministrazione riesamina con cadenza almeno annuale la *policy* di gestione del rischio al fine di garantirne l'aggiornamento e l'efficacia. Inoltre, informa gli Organi di Vigilanza in merito a modifiche significative intervenute nella *policy* di gestione del rischio, soprattutto con riferimento alle disposizioni, alle procedure e agli strumenti utilizzati per la misurazione dei fattori di rischio che concorrono a definire il profilo di rischio del Fondo e il controllo dei limiti di rischio stabiliti.

8.7.2. Tenuto conto della natura del Fondo, configurato come fondo chiuso con una durata definita dal presente Regolamento, e della natura generalmente illiquida degli investimenti stessi, il rischio viene definito come la probabilità che il Fondo non raggiunga il livello di rendimento atteso al termine della sua durata. Il rendimento atteso del Fondo è definito come il rendimento minimo richiesto da un investitore razionale per compensare la rischiosità dell'investimento.

L'investimento nel Fondo - anche tenuto conto del *target market* condiviso dalla SGR con i collocatori - comporta un grado di rischio valutabile come di livello molto alto - su una scala di rischiosità da rischio molto-basso a rischio molto-alto - connesso alle possibili variazioni del valore e della redditività dei beni nei quali è investito il patrimonio del Fondo.

Tenuto conto della politica di investimento del Fondo, i principali rischi a cui lo stesso potrebbe essere esposto sono i seguenti:

Rischio di liquidità

È il rischio che gli *asset* in portafoglio possano non essere prontamente smobilizzati senza incorrere in perdite rilevanti, in considerazione della natura di tali *asset* e/o di particolari situazioni di stress di mercato.

Rischio di credito

È il rischio di incorrere in perdite a seguito dell'inadempienza delle controparti del Fondo. In questo senso, assume particolare rilievo la stima della probabilità di *default* delle controparti del Fondo. Nello specifico, il rischio di credito è misurato da una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste un'esposizione, che generi una corrispondente diminuzione del valore della posizione creditoria ed una perdita attuale o potenziale per il Fondo.

Rischio operativo

È il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi, oppure da eventi esogeni. Tale rischio ricomprende altresì il rischio legale, come ad esempio nel caso di variazioni della legislazione di settore, anche per quanto concerne la fiscalità applicabile agli asset in cui è investito il patrimonio del Fondo.

Rischio di valutazione

Il Fondo investe prevalentemente in strumenti finanziari emessi da imprese a bassa e media capitalizzazione. Per la valutazione di tali strumenti la SGR utilizza modelli di valutazione basati su tecniche di stima. La valutazione dell'attivo, determinato sulla base di tutte le informazioni a disposizione della SGR, potrebbe non corrispondere al reale valore di realizzo dello stesso.

Rischio di controparte

È il rischio che l'*execution* di uno o più contratti con una o più controparti non vada a buon fine prima della scadenza prevista dal contratto stesso.

Rischio di mercato

Consiste nel rischio che il valore unitario della Quota subisca una diminuzione in seguito alle oscillazioni del valore degli attivi nei quali sono investite le disponibilità del Fondo. Fra gli elementi che possono influenzare il valore degli attivi detenuti dal Fondo sono inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il contesto macroeconomico del paese di appartenenza dell'emittente, il settore e l'evoluzione dello stesso, la localizzazione geografica, la durata degli investimenti, il contesto normativo di riferimento.

Rischio legato agli investimenti in società non quotate

La politica di investimento del Fondo prevede che il suo patrimonio possa essere investito in società non quotate, che comportano livelli di rischio superiori rispetto ad analoghe operazioni effettuate a favore di società aventi titoli quotati. In particolare le società non quotate non sono assoggettate ad un sistema di controllo pubblicistico analogo a quello predisposto per le società quotate. Ciò comporta, fra l'altro, l'indisponibilità di un flusso di informazioni pari, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, a quello delle società con titoli quotati. La mancanza di un mercato regolamentato può inoltre generare difficoltà nel disinvestimento dei titoli in portafoglio che, se perduranti, potrebbero determinare un ritardo nella liquidazione delle Quote oltre i termini di scadenza del Fondo. Tali difficoltà si potrebbero riflettere sul prezzo di vendita della partecipazione e, conseguentemente, sul valore delle Quote.

8.7.3. La SGR non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo del Fondo né la restituzione del capitale investito. Il rendimento del Fondo può variare significativamente di anno in anno. In particolare, il rendimento del Fondo può differire significativamente rispetto al rendimento delle singole attività

nelle quali viene investito il patrimonio del Fondo. L'investitore deve considerare i fattori di rischio descritti nel Regolamento e ogni altra informazione ivi contenuta prima di stabilire se l'investimento nel Fondo sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi d'investimento.

Si deve inoltre considerare che il patrimonio del Fondo è caratterizzato da una liquidabilità minore rispetto ad altre forme di investimento in considerazione della natura dell'oggetto dell'investimento del Fondo. In relazione alle sue caratteristiche intrinseche e alla durata dell'investimento, il Fondo è destinato agli investitori con un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo, per i quali tale investimento non rappresenti l'unico programma d'investimento e che siano in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo e le strategie d'investimento adottate dalla SGR ed i rischi ad esse connessi. Con riferimento agli Investitori al Dettaglio, la SGR valuta l'idoneità dell'investimento in conformità a, e tenendo conto di, quanto previsto dal Regolamento ELTIF.

8.8. Limiti alle operazioni in conflitto di interessi e con parti correlate

8.8.1. Il Fondo non investe in Attività Ammissibili nelle quali la SGR ha o assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di quote o azioni di altri ELTIF, EuSEF o EuVECA eventualmente gestiti dalla SGR. In particolare, il Fondo non investe in Imprese *Target* in cui la SGR detenga, in proprio, in via diretta o indiretta, una partecipazione. Non rilevano a tal fine gli investimenti effettuati in dette Imprese *Target* per conto e nell'interesse esclusivo dei patrimoni gestiti dalla SGR.

8.8.2. Resta inteso che operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi potranno essere effettuate nel rispetto delle politiche adottate dalla SGR per il compimento di tali operazioni, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei limiti, dei divieti e delle cautele previsti dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti con riguardo agli ELTIF e ai FIA chiusi non riservati.

ARTICOLO 9 – AMMONTARE DEL FONDO

9.1. L'Ammontare Complessivo di Sottoscrizione del Fondo è compreso tra un minimo di Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00) (l'"**Ammontare Minimo di Sottoscrizione**") e un massimo di Euro 200.000.000,00 (duecento milioni/00) (l'"**Ammontare Massimo di Sottoscrizione**").

9.2. Il patrimonio del Fondo viene raccolto con un'unica emissione di Quote A e di Quote B di eguale valore unitario. La sottoscrizione delle Quote potrà avvenire esclusivamente durante il periodo di sottoscrizione delle Quote ("**Periodo di Sottoscrizione**"). La durata del Periodo di Sottoscrizione sarà pari a 3 (tre) mesi, a decorrere dalla positiva conclusione degli adempimenti di cui alla procedura di commercializzazione prevista dal Regolamento ELTIF ("**Termine Massimo di Sottoscrizione**").

Le sottoscrizioni ricevute nel corso del Periodo di Sottoscrizione impegnano i Sottoscrittori a effettuare versamenti al Fondo corrispondenti al valore nominale delle Quote A e/o delle Quote B rispettivamente sottoscritte indicato nel paragrafo 12.2 del presente Regolamento.

9.3. In relazione all'andamento delle sottoscrizioni, qualora, prima della scadenza del Periodo di Sottoscrizione, siano raccolti impegni per un ammontare pari o superiore all'Ammontare Minimo di Sottoscrizione, la SGR potrà anticipare la data di chiusura delle sottoscrizioni alla fine di qualsiasi mese compreso entro il Termine Massimo di Sottoscrizione. La chiusura delle sottoscrizioni è comunicata agli investitori dalla SGR con le modalità di cui al precedente paragrafo 6.2 almeno 15

(quindici) giorni prima della scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione o della data di chiusura anticipata delle sottoscrizioni individuata dalla SGR ai sensi del presente paragrafo (“**Avviso di Chiusura delle Sottoscrizioni**”).

9.4. Alla scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione ovvero del minor periodo in cui la SGR, ai sensi del precedente paragrafo 9.3 dichiarò concluso il Periodo di Sottoscrizione, il patrimonio del Fondo, non appena determinato, è comunicato alla Banca d’Italia ed è reso noto ai Partecipanti mediante pubblicazione sul sito *internet* della SGR www.credempriveq.it.

9.5. Qualora, decorso il Termine Massimo di Sottoscrizione, l’Ammontare Complessivo di Sottoscrizione risulti non inferiore del 30% (trenta per cento) rispetto all’Ammontare Minimo di Sottoscrizione, la SGR si riserva la facoltà, previa comunicazione alla Banca d’Italia, di procedere al ridimensionamento del Fondo. La SGR entro 15 (quindici) giorni dal Termine Massimo di Sottoscrizione pubblica, con le modalità di cui al paragrafo 6.2, le informazioni riguardanti il ridimensionamento del Fondo e la facoltà dei Partecipanti di esercitare il diritto di recesso. Qualora intenda avvalersi della facoltà di recesso, il Sottoscrittore deve far pervenire apposita comunicazione mediante raccomandata A.R. alla SGR entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell’avviso di ridimensionamento.

Qualora uno o più Sottoscrittori comunicino il loro recesso alla SGR e a seguito di tale recesso l’Ammontare Complessivo di Sottoscrizione scenda al di sotto del limite fissato per il ridimensionamento, la SGR avrà la facoltà di proporre ai Sottoscrittori che non hanno esercitato il diritto di recesso l’acquisto di nuove Quote sino al raggiungimento dell’ammontare stabilito. I Sottoscrittori interessati dovranno procedere alle ulteriori sottoscrizioni entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dal Termine Massimo di Sottoscrizione. Definito l’ammontare iniziale del patrimonio del Fondo, la SGR procede nel corso della vita del Fondo e comunque nel più breve tempo possibile, ai conseguenti adeguamenti del testo del presente Regolamento.

Qualora le ulteriori sottoscrizioni non siano sufficienti ovvero qualora la SGR decida di non ridimensionare il Fondo, il progetto si intende abbandonato e la SGR non procederà al richiamo degli impegni, lasciando quindi liberi dagli impegni assunti i Partecipanti, i quali dovranno essere informati della decisione mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equivalente entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione. Nel medesimo termine la SGR comunica agli Organi di Vigilanza la decisione di non procedere al ridimensionamento del Fondo e quindi, al richiamo degli impegni nei confronti dei Sottoscrittori.

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

10.1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di Quote e/o l’acquisto a qualsiasi titolo delle Quote stesse. La partecipazione al Fondo comporta l’adesione al presente Regolamento, copia del quale viene consegnata gratuitamente a ciascun Sottoscrittore nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione delle Quote. Resta altresì inteso che i Sottoscrittori interessati potranno richiedere ed ottenere successivamente, a proprie spese, copia del Regolamento per tutta la durata del Fondo.

La sottoscrizione delle Quote può avere luogo anche presso le dipendente specificatamente autorizzate del/i soggetto/i incaricato/i del collocamento, oppure tramite i consulenti finanziari delle

società abilitate per l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento alle quali sia stato conferito specifico incarico dalla SGR.

10.2. La sottoscrizione delle Quote si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR, indirizzato a quest'ultima per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. Nel modulo sono indicati, tra l'altro, le generalità del Sottoscrittore, la classe di Quote sottoscritta e l'importo lordo del versamento. Tali informazioni sono necessarie ai fini della gestione del Fondo da parte della SGR; il Sottoscrittore dovrà pertanto fornire tali dati e rilasciare, nel rispetto della normativa vigente, il consenso al relativo trattamento.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento ELTIF, nel corso del Periodo di Sottoscrizione e per almeno 2 (due) settimane dopo la data della sottoscrizione delle Quote da parte dell'investitore, i Sottoscrittori diversi dagli Investitori Professionali possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi eventualmente versati senza incorrere in penalità, come indicato nel modulo di sottoscrizione.

La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'articolo 1411 del Codice Civile - i collocatori ad inoltrarle le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento raccolti all'atto delle chiusure, anche anticipata, del Periodo di Sottoscrizione. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del TUF, l'efficacia delle sottoscrizioni di Quote concluse fuori sede da investitori che non siano Investitori Professionali è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al collocatore, come indicato nel modulo di sottoscrizione.

Fermo quanto sopra, la sottoscrizione delle Quote è definitiva e vincolante per ciascun Sottoscrittore, il quale si obbliga con la stessa ad agire in conformità con i termini del presente Regolamento - di cui dichiara di aver ricevuto una copia nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione - ed in particolare ad effettuare i versamenti richiesti dalla SGR in conformità con quanto previsto al successivo articolo 11.

La SGR si riserva il diritto di non accettare le domande di sottoscrizione di potenziali Sottoscrittori per qualsiasi motivo; in particolare, la SGR non accetta le domande che risultino incomplete o comunque non conformi a quanto previsto nel presente Regolamento. La SGR comunica al potenziale investitore il rifiuto della sottoscrizione.

10.3. La sottoscrizione delle Quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "nominee". In tal caso, la sottoscrizione delle Quote avviene mediante conferimento al *nominee* di un mandato senza rappresentanza a sottoscrivere le Quote del Fondo in nome proprio e per conto del Sottoscrittore medesimo. Le Quote sottoscritte secondo lo schema in questione sono immesse nel sistema di dematerializzazione di cui al successivo articolo 19 a nome del *nominee* con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi. Il *nominee* mantiene presso di sé evidenza delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.

10.4 Ciascun Sottoscrittore comunica alla SGR mediante comunicazione scritta, anticipata a mezzo fax o posta elettronica, gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella domanda di sottoscrizione, ovvero fornite al momento dell'acquisizione delle Quote, che siano intervenute successivamente a tali date con tempestività, dopo il verificarsi di eventi noti al Sottoscrittore che, a

giudizio del medesimo o secondo richiesta ragionevole della SGR, siano o possano diventare rilevanti per il Fondo, gli altri Sottoscrittori o la SGR.

10.5. La SGR procederà all'emissione delle Quote, in un'unica soluzione, solo ad esito dell'effettivo versamento a favore del Fondo dei conferimenti alle stesse relativi, in conformità al successivo articolo 11. Successivamente all'emissione delle Quote, anche in occasione dell'eventuale chiusura anticipata del Periodo di Sottoscrizione determinata ai sensi del precedente paragrafo 9.3, la SGR individuerà la data di avvio dell'operatività del Fondo ("**Avvio dell'Operatività del Fondo**"), che sarà collocata entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data di emissione delle Quote. Resta inteso che, all'atto dell'emissione, le Quote verranno immesse nel sistema di dematerializzazione di cui al successivo articolo 19.

ARTICOLO 11 – VERSAMENTI E MEZZI DI PAGAMENTO

11.1. Salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione della SGR decida di non procedere al richiamo degli impegni a causa dell'insufficienza delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento, la sottoscrizione di Quote impegna il Sottoscrittore al versamento di un importo in Euro corrispondente al valore nominale delle Quote complessivamente sottoscritte.

Il versamento è effettuato in un'unica soluzione all'atto della chiusura, anche anticipata, del Periodo di Sottoscrizione, individuata ai sensi del precedente articolo 9, previa richiesta da parte della SGR, che dovrà pervenire ai Sottoscrittori con un preavviso di 10 (dieci) giorni (salvo rinuncia al termine da parte del Sottoscrittore medesimo). Tale avviso verrà inoltrato da parte della SGR al Partecipante, - eventualmente anche avvalendosi del supporto dei soggetti incaricati del collocamento - alternativamente a mezzo posta elettronica ovvero fax ovvero posta ordinaria, all'indirizzo specificato da ciascun Partecipante nel modulo di sottoscrizione.

Il versamento relativo all'Ammontare Sottoscritto deve essere effettuato in Euro, esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante accredito sul conto corrente - indicato nel modulo di sottoscrizione - aperto presso il Depositario ed intestato alla SGR, specificando in causale che trattasi di versamento delle Quote del Fondo. Per i bonifici, i giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante al Depositario.

11.2. Successivamente alla chiusura, anche anticipata, del Periodo di Sottoscrizione, per ciascuna sottoscrizione ricevuta, la SGR, eventualmente anche avvalendosi del supporto dei soggetti incaricati del collocamento, (ovvero il *nominee* nei casi di cui al precedente paragrafo 10.3) provvede, entro il termine massimo di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dall'Avvio dell'Operatività del Fondo, ad inviare al Sottoscrittore - alternativamente a mezzo posta elettronica ovvero fax ovvero posta ordinaria - la lettera di conferma dell'avvenuto investimento recante, tra l'altro, informazioni concernenti (i) l'importo lordo dell'investimento, (ii) l'importo di eventuali spese e commissioni di sottoscrizione, (iii) l'importo netto investito, (iv) la classe di Quote e il numero delle Quote attribuite, (v) il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché la data di ricevimento da parte della SGR della notizia certa della sottoscrizione.

11.3. I Sottoscrittori che risultano essere inadempienti ai rispettivi obblighi di versamento in relazione alle Quote sottoscritte (i "**Sottoscrittori Inadempienti**") non vengono ammessi quali Partecipanti

nel Fondo. La SGR ha facoltà di chiedere il recupero sia giudiziale che extragiudiziale dei danni sofferti in relazione all'inadempimento degli obblighi di versamento.

ARTICOLO 12 – INVESTIMENTO MINIMO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA QUOTA

12.1. L'importo minimo di investimento nel Fondo è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00).

12.2. Il valore nominale di ciascuna Quota A è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00). Il valore nominale di ciascuna Quota B è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00).

12.3. Le Quote non possono essere frazionate.

ARTICOLO 13 – REGIME DELLE SPESE

13.1. Oneri a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) una commissione di gestione (la "**Commissione di Gestione**"), pari, per ciascuna classe di Quote, al 1,80% (uno virgola ottanta per cento) su base annua, calcolata con riferimento a ciascun Giorno di Valutazione sul valore complessivo netto del Fondo quale risulta dall'ultima Relazione Semestrale o dall'ultima Relazione Annuale (come di seguito definite), computando gli investimenti in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato al netto delle plusvalenze (rispetto al costo storico di acquisto) non realizzate.

La Commissione di Gestione è corrisposta anticipatamente con cadenza semestrale all'inizio del semestre solare di competenza. Per il primo semestre o frazione di semestre, la Commissione di Gestione viene calcolata *pro rata temporis* a valere sul valore nominale dei versamenti acquisiti.

La SGR non svolge a favore delle società in cui il Fondo ha investito attività che eccedano le ordinarie attribuzioni e prerogative di mercato del Fondo quale socio della società interessata, ivi inclusa l'attività di consulenza, e pertanto non percepisce al riguardo commissioni o altri importi.

Laddove previste, un importo pari a quello delle remunerazioni nette percepite dagli amministratori e dal personale della SGR per gli incarichi di amministratore o sindaco nelle società partecipate dal Fondo, è dedotto dalla Commissione di Gestione dovuta dal Fondo alla SGR, nel periodo di incasso effettivo delle remunerazioni e fino a concorrenza della Commissione di Gestione stessa.

- b) una commissione di *performance* (la "**Commissione di Performance**"), calcolata al momento della liquidazione del Fondo secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 26.6 e che verrà corrisposta solamente in caso di raggiungimento da parte del Fondo degli obiettivi di rendimento previsti dal medesimo paragrafo 26.6;
- c) una commissione di collocamento (la "**Commissione di Collocamento**"), pari al 3,00% (tre per cento), dell'Ammontare Complessivo di Sottoscrizione.

Tale commissione è imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione alla chiusura, anche anticipata, del Periodo di Sottoscrizione ed è ammortizzata linearmente entro i 5 (cinque) anni successivi a tale data mediante addebito sul valore complessivo netto del Fondo.

- d) il costo per il calcolo del valore della Quota del Fondo, nella misura massima dello 0,025% (zero, zero venticinque per cento) + I.V.A. su base annua, calcolato sul valore complessivo netto del Fondo, quale risulta dall'ultima Relazione Semestrale o dall'ultima Relazione Annuale (come di seguito definite), e prelevato con cadenza semestrale anticipata.
- e) gli oneri relativi alle operazioni di investimento e disinvestimento del Fondo, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, commissioni di negoziazione e/o di gestione e relative imposte e spese di trasferimento, le *business due diligence*, i costi relativi a prestazioni professionali rese da terzi per consulenza fiscale, legale, contabile, finanziaria, notarile strategica, di *business* e ambientale, le commissioni di intermediazione. Tali oneri saranno integralmente a carico del Fondo ove l'operazione di investimento o disinvestimento sia stata effettuata dal Fondo. Gli oneri relativi a Operazioni non Concluse restano a carico della SGR;
- f) il compenso da riconoscere al Depositario, calcolato come segue:
 - (i) per il servizio di custodia e amministrazione, 0,003% (zero virgola zero zero tre per cento) su base annua, calcolato sul valore complessivo netto del fondo, quale risultante dall'ultima Relazione Semestrale o Relazione Annuale, al netto delle plusvalenze non realizzate (rispetto al costo storico di acquisto) sui beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati inclusi nel patrimonio del Fondo;
 - (ii) per l'incarico ai sensi dell'articolo 48 del TUF (eccettuata l'eventuale attività di custodia e amministrazione titoli), 0,047% (zero virgola zero quarantasette per cento) su base annua, calcolato sul valore complessivo netto del fondo, quale risultante dall'ultima Relazione Semestrale o Relazione Annuale, al netto delle plusvalenze non realizzate (rispetto al costo storico di acquisto) sui beni non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati inclusi nel patrimonio del Fondo.

Le commissioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), ove previsto dalla normativa vigente, saranno assoggettati ad IVA secondo l'aliquota tempo per tempo applicabile.

Le commissioni di cui sopra matureranno a partire dal richiamo degli impegni relativi agli Ammontari Sottoscritti e saranno addebitate con cadenza trimestrale (posticipata) con valuta il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. Qualora l'inizio dell'operatività del Fondo avvenga nel corso di un anno solare, le commissioni di cui sopra saranno calcolate *pro quota* per il periodo intercorrente dalla data del richiamo degli impegni alla data della prima Relazione Annuale o Relazione Semestrale.

- g) le spese di predisposizione, revisione e certificazione della contabilità e dei rendiconti del Fondo ivi compreso quello finale di liquidazione;
- h) i compensi dovuti e gli oneri di legge sostenuti per la gestione amministrativa dei Partecipanti al Fondo, ivi incluse le spese relative alla predisposizione dei prospetti periodici del Fondo (Relazioni Annuali e Semestrali) ed alle segnalazioni obbligatorie agli Organi di Vigilanza del Fondo;
- i) le eventuali spese di pubblicazione e comunicazione del valore unitario delle Quote e dei prospetti periodici del Fondo;

- j) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- k) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- l) le spese per le pubblicazioni su quotidiani previste dalla normativa vigente e i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle Quote;
- m) il "contributo di vigilanza" versato annualmente agli Organi di Vigilanza e ad altre autorità in relazione al Fondo;
- n) i costi inerenti allo scioglimento e alla liquidazione del Fondo;
- o) gli oneri finanziari, ivi inclusi eventuali interessi, relativi agli eventuali debiti contratti dal Fondo nel rispetto delle vigenti disposizioni ed eventuali costi connessi con l'accensione, l'estinzione e la tenuta di eventuali costi tecnici di pertinenza del Fondo (es. *fees on cash*), eventuali depositi a custodia, strumenti di incasso/pagamento.

13.2. Oneri a carico dei Partecipanti

La SGR non applica alcun diritto fisso di partecipazione al Fondo.

Fermo quanto sopra, sono a carico dei singoli Sottoscrittori:

- le spese per la consegna di copia del Regolamento successiva alla prima;
- le spese relative ai mezzi di pagamento utilizzati per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione e/o l'acquisto delle Quote e per la riscossione della Liquidità Distribuibile o delle somme derivanti da operazioni di rimborso parziale o finale;
- le spese di gestione dell'eventuale conto corrente intestato alla SGR da accendere presso il Depositario a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di distribuzione della Liquidità Distribuibile, rimborso parziale o finale;
- le spese connesse con la dematerializzazione delle Quote;
- gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione delle Quote ed il suo perfezionamento;
- le eventuali spese legate alle distribuzioni in liquidità ai Sottoscrittori.

Gli oneri di cui al presente paragrafo 13.2 sono limitati alla copertura dei costi effettivamente sostenuti dalla SGR, che saranno di volta in volta indicati al Sottoscrittore interessato.

I costi amministrativi di cui sopra potranno essere aggiornati il 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione intervenuta negli anni precedenti l'ultimo aggiornamento nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, arrotondando l'importo aggiornato ai 25 centesimi di Euro più prossimi. Non sono previste, a carico dei Partecipanti, commissioni di sottoscrizione, né i soggetti incaricati del collocamento possono porre a carico degli stessi oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

13.3. Oneri a carico della SGR:

Sono a carico della SGR tutte le spese non specificamente indicate come a carico del Fondo o dei Sottoscrittori, tra cui:

- le spese di funzionamento e amministrazione della stessa;
- gli oneri relativi ad Operazioni non Concluse;
- le spese connesse alla commercializzazione delle Quote del Fondo, ivi incluse le spese pubblicitarie;
- le spese di revisione e certificazione della propria contabilità e del proprio bilancio.

ARTICOLO 14 – RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEGLI ATTIVI

14.1. Il Fondo potrà distribuire periodicamente ai Partecipanti, secondo le modalità di cui al presente articolo, i proventi generati dalle attività contenute nel portafoglio del Fondo medesimo. In conformità al Regolamento ELTIF, i proventi includono:

- a) i proventi prodotti regolarmente dalle attività in cui è investito il patrimonio del Fondo;
- b) le plusvalenze realizzate dopo la liquidazione di un'attività.

I proventi non sono distribuiti nella misura in cui sono necessari per gli impegni futuri del Fondo.

14.2. In conformità al precedente paragrafo 14.1, in occasione della Relazione Annuale del Fondo, la SGR potrà procedere, sulla base del ragionevole apprezzamento della stessa e tenendo conto dell'interesse dei Partecipanti, alla distribuzione delle somme di cui al successivo paragrafo 14.3, con le modalità di seguito previste, nei confronti degli aventi diritto entro i 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi.

14.3. La SGR potrà procedere alla distribuzione della parte dei Risultati della Gestione, non destinata agli impieghi di cui al paragrafo 8.6.2, e al netto degli accantonamenti che la SGR ritiene prudente operare a copertura di specifici rischi e costi del Fondo (la "**Liquidità Distribuibile**").

14.4. La distribuzione della Liquidità Distribuibile verrà effettuata ai Sottoscrittori aventi diritto secondo quanto prescritto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari in misura proporzionale alle Quote possedute. Le distribuzioni verranno effettuate a favore dei soggetti che risultano titolari del relativo diritto, mediante accredito del relativo importo sul conto corrente intestato al Sottoscrittore ovvero a uno dei cointestatari indicato nel modulo di sottoscrizione, ovvero su altro conto intestato al Sottoscrittore ovvero a uno dei cointestatari e successivamente comunicato alla SGR mediante comunicazione scritta, anticipata a mezzo fax o posta elettronica. L'estinzione dell'obbligazione di distribuzione a carico della SGR si determina al momento della ricezione, da parte dell'avente diritto, del mezzo di pagamento disposto dal Depositario.

14.5. La Liquidità Distribuibile non riscossa dagli aventi diritto entro 90 (novanta) giorni dalla data della distribuzione, viene allocata, su indicazione della SGR, a cura del Depositario in un conto corrente intestato alla SGR, con l'indicazione che trattasi di Risultati della Gestione del Fondo, con indicazione nominativa degli aventi diritto. Le somme così accantonate sono improduttive di interessi. I diritti alla riscossione della Liquidità Distribuibile si prescrivono nei termini di legge, a

decorrenza dalla data di relativa distribuzione, in favore: (i) del Fondo, qualora il termine di prescrizione scada anteriormente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo stesso ai sensi dell'articolo 26 del presente Regolamento o (ii) della SGR, qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo ai sensi dell'articolo 26 del presente Regolamento.

ARTICOLO 15 – RIMBORSO PARZIALE DELLE QUOTE

15.1. La SGR può avvalersi della facoltà di effettuare, nell'interesse dei Partecipanti, Rimborsi Parziali *pro quota*. In tal caso la SGR deve dare informativa ai Partecipanti (o al *nominee*, che provvede a trasmettere analoga informativa ai Partecipanti) dei disinvestimenti effettuati precisando, fra l'altro, le motivazioni che sono alla base della decisione di rimborso, l'importo che si intende rimborsare (indicando, ove si tratti di rimborso parziale, la percentuale messa in distribuzione rispetto al ricavato della vendita), l'importo rimborsato per ogni Quota e la data di messa in pagamento del rimborso nonché l'indicazione – ove rilevante - che l'importo rimborsato durante il Periodo di Detenzione di pertinenza di ciascun Sottoscrittore verrà computato in diminuzione del relativo Ammontare Sottoscritto, comportando una riduzione del *plafond*¹ annuo e di quello complessivo nell'anno stesso del rimborso del capitale.

15.2. I Rimborsi Parziali *pro quota* sono esclusivamente in denaro.

15.3. I Rimborsi Parziali *pro quota* sono distribuiti secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi 14.3 e seguenti.

ARTICOLO 16 – RIMBORSO ANTICIPATO DELLE QUOTE

16.1. In virtù della natura di ELTIF del Fondo, i Sottoscrittori non possono chiedere il rimborso delle proprie Quote prima della scadenza del ciclo di vita del Fondo. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 15, il rimborso delle Quote ai Partecipanti inizia il giorno seguente la data in cui si conclude il ciclo di vita del Fondo e avviene, dunque, con la liquidazione finale del Fondo alla scadenza del Termine di Durata, come eventualmente prorogato ai sensi del precedente articolo 3 del presente Regolamento.

ARTICOLO 17 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEL FONDO

17.1. Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante delle attività che compongono il relativo patrimonio - al netto delle eventuali passività.

17.2. Le attività e le passività del Fondo saranno valutate applicando i criteri stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente e, in particolare, nel Provvedimento della Banca d'Italia e nelle istruzioni emanate dagli Organi di Vigilanza di volta in volta in vigore.

17.3. I Sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione.

¹ La definizione di *plafond* è quella richiamata, *inter alia*, dalla Circ. n. 3/E del 26 febbraio 2018 Agenzia delle Entrate - Dir. Centrale Coordinamento Normativo “Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114- Applicazione delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR)” in cui, nella sezione 4 “Limiti all'entità delle somme e valori destinati al PIR” si chiarisce che il “comma 101 stabilisce un limite all'entità (cd. *plafond*) delle somme o valori da destinare al PIR”.

PARTE C: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 18 – PARTECIPAZIONE AL FONDO

18.1. Il Fondo, salve le diverse condizioni di accesso previste per ciascuna classe di Quote, è destinato alla sottoscrizione da parte del pubblico indistinto di Investitori Professionali e di Investitori al Dettaglio, come individuati dal precedente articolo 7 del presente Regolamento. La partecipazione al Fondo comporta l'accettazione del presente Regolamento.

18.2. Successivamente alla chiusura, anche anticipata, delle sottoscrizioni, la SGR provvede a determinare il numero delle Quote di ciascuna classe da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo della sottoscrizione per il valore nominale della classe di Quote di riferimento, come individuato dal precedente articolo 12.

18.3. I versamenti dovranno essere effettuati in Euro, al netto di eventuali oneri bancari ovvero spese connesse al trasferimento dei relativi importi. I versamenti effettuati vengono attribuiti al Fondo il giorno di regolamento dei corrispettivi che coincide con quello di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento utilizzati dal Sottoscrittore.

18.4. A fronte delle sottoscrizioni la SGR provvede ad inviare a ciascun Sottoscrittore la conferma delle Quote attribuite.

18.5. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

ARTICOLO 19 – QUOTE E REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE

19.1. Le Quote di partecipazione sono con uguali diritti e tutte di uguale valore nominale (fermi i differenti regimi, riconducibili alle diverse classi di Quote, nei termini disciplinati nel presente Regolamento).

19.2. Le Quote sono incluse dal Depositario in un sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi e per gli effetti della Parte III, Titolo II, del TUF e delle relative norme attuative. I diritti relativi alle Quote (ivi incluso con riferimento al trasferimento delle Quote) possono essere esercitati da ciascun Partecipante tramite un intermediario autorizzato ai sensi dell'articolo 79-*quater* del TUF e delle relative norme attuative. Resta pertanto inteso che non sarà possibile richiedere l'immissione delle Quote in un certificato fisico, nominativo e/o cumulativo.

ARTICOLO 20 – SCRITTURE CONTABILI E REVISIONE CONTABILE

20.1. La contabilità del Fondo è tenuta dalla SGR, eventualmente avvalendosi di *outsourcer*, nel rispetto di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

20.2. La SGR, con riferimento al Fondo, in aggiunta alle scritture prescritte dal codice civile e con le stesse modalità, redige i documenti prescritti dalle disposizioni attuative dell'articolo 39, comma 2, lett. b) del TUF e, segnatamente, dall'articolo 3 del Decreto. In particolare, la SGR redige:

- (i) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione del Fondo e le operazioni di emissione e di rimborso delle Quote;

- (ii) la relazione annuale che è messa a disposizione dei Sottoscrittori entro 6 (sei) mesi dalla fine di ogni esercizio annuale ovvero del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi (“**Relazione Annuale**”);
- (iii) la relazione semestrale che è messa a disposizione dei Sottoscrittori entro 2 (due) mesi dalla fine del semestre di riferimento (“**Relazione Semestrale**”); e
- (iv) un prospetto recante l’indicazione del valore unitario delle Quote di partecipazione e del valore complessivo del Fondo, con periodicità almeno pari all’emissione o rimborso delle Quote.

20.3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 23 Regolamento ELTIF, la Relazione Annuale del Fondo dovrà comunque contenere i seguenti elementi: a) una dichiarazione sui flussi di cassa; b) informazioni su qualsiasi partecipazione in strumenti che comprendono fondi iscritti nel bilancio dell’Unione; c) informazioni sul valore delle singole Imprese *Target* e sul valore di altre attività in cui il Fondo ha investito, incluso il valore degli strumenti finanziari derivati utilizzati; d) informazioni in merito alle giurisdizioni in cui le attività del Fondo sono ubicate.

20.4. Ferme le precisazioni di cui al precedente paragrafo 20.3, la Relazione Annuale e la Relazione Semestrale sono redatte secondo gli schemi tipo e le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e sono messi a disposizione dei Sottoscrittori presso la sede della SGR:

- conformemente a quanto previsto agli alinea (ii) e (iii) del precedente paragrafo 20.2 per quel che concerne la Relazione Annuale e la Relazione Semestrale;
- entro il giorno successivo alla sua redazione, per quanto riguarda il prospetto di cui al punto (iv) del precedente paragrafo 20.2.

20.5. L’ultima Relazione Annuale, l’ultima Relazione Semestrale e l’ultimo prospetto recante l’indicazione del valore unitario delle Quote e del valore complessivo del Fondo saranno inoltre tenuti a disposizione presso la succursale italiana del Depositario e in tutte le filiali capoluogo di regione delle banche collocatrici. I Sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR, anche a domicilio, ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, copia di tali documenti. A tal fine i Sottoscrittori possono inoltrare apposita richiesta scritta alla SGR.

20.6. La contabilità della SGR e del Fondo è soggetta a revisione secondo le norme di legge. La revisione contabile è effettuata da una società di revisione iscritta nel relativo albo. La società incaricata della revisione legale dei conti rilascia un giudizio sulla Relazione Annuale.

ARTICOLO 21 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

21.1. Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 22.3, eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR, nell’esclusivo interesse del Fondo e dei suoi Partecipanti.

21.2. Per l’attuazione delle modifiche del Regolamento richieste da disposizioni di legge o regolamentari, nonché per l’adeguamento del dimensionamento del Fondo ai sensi dell’articolo 9 del presente Regolamento, è conferita delega permanente al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a un Amministratore, i quali porteranno a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva all’adozione della modifica. Le modifiche del Regolamento sono altresì comunicate a – nonché approvate da - la Banca d’Italia, ove rilevante, nel

termine e nei modi stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente. Il contenuto delle modifiche apportate al Regolamento, dopo l'approvazione da parte della Banca d'Italia, sono comunicate ai Sottoscrittori con le modalità di cui al paragrafo 6.2.

21.3. La SGR provvede a fornire gratuitamente una copia del Regolamento modificato ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.

ARTICOLO 22 – SOSTITUZIONE DEL GESTORE DI ELTIF

22.1. Nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, la sostituzione del Gestore di ELTIF con una nuova società di gestione debitamente autorizzata anche come gestore di ELTIF, può avvenire al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) qualora, durante tutta la vita del Fondo, i Partecipanti rappresentanti almeno il 30% (trenta per cento) del valore delle Quote in circolazione votino con delibera motivata dell'Assemblea dei Sottoscrittori, a favore della rimozione del Gestore di ELTIF dall'incarico a seguito di atti dolosi, fraudolenti o gravemente colposi;
- b) in caso di liquidazione coatta amministrativa o altra procedura di scioglimento del Gestore di ELTIF;
- c) in caso di perdita delle autorizzazioni da parte del Gestore di ELTIF, a seguito di provvedimento definitivo e non appellabile;
- d) come conseguenze di operazioni di fusione o scissione del Gestore di ELTIF; ovvero
- e) con delibera motivata di rinuncia alla gestione, da parte del Gestore di ELTIF, successivamente alla conclusione del secondo anno successivo alla chiusura, anche anticipata, del Periodo di Sottoscrizione, previo preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi pubblicato con le modalità di cui al precedente paragrafo 6.2.

22.2. Qualora si verifichi una delle circostanze indicate nel paragrafo 22.1 che precede, il Consiglio di Amministrazione della SGR dovrà convocare, entro i successivi 30 (trenta) Giorni Lavorativi, l'Assemblea dei Sottoscrittori affinché questa nomini il nuovo gestore di ELTIF cui dovrà essere trasferito il Fondo ove non vi abbia già provveduto contestualmente alla delibera sulla sostituzione. In ogni caso l'Assemblea dei Sottoscrittori dovrà nominare il nuovo gestore di ELTIF entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla data di deliberazione della sostituzione o comunque dal verificarsi degli eventi di cui ai precedenti lett. b), c) e d) e comunicare, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi da tale nomina, il nome del nuovo gestore di ELTIF alla SGR sostituita.

22.3. In ogni caso, la sostituzione del Gestore di ELTIF può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata da Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo; in particolare, l'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che un altro gestore di ELTIF, individuato secondo le modalità che precedono ed in possesso delle necessarie autorizzazioni, non abbia accettato e sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla SGR. In ipotesi di sostituzione che non comportino un subentro automatico da parte del nuovo gestore, ovvero dalla data della rinuncia della SGR di cui al paragrafo 22.1, lett. d), la SGR si deve limitare a una gestione prudente e ordinaria del Fondo e non può deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento se non in caso di necessità ed urgenza.

22.4. Nel caso in cui le Quote del Fondo siano eventualmente detenute (in tutto o in parte) dalla SGR, da società facenti parte del Gruppo Credem e/o dai relativi dipendenti, anche in adempimento di obblighi derivanti dalle disposizioni normative *pro tempore* vigenti (“**Quote da Trasferire**”), entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di approvazione da parte della Banca d’Italia delle modifiche al Regolamento con la sostituzione della SGR, la SGR, per conto proprio e/o degli altri soggetti interessati, ha facoltà di vendere al nuovo gestore di ELTIF, che ha l’obbligo di acquistare, le Quote da Trasferire.

22.5. Dalla nomina del nuovo gestore di ELTIF:

- la SGR sostituita cesserà di essere il Gestore di ELTIF del Fondo;
- la SGR sostituita non avrà diritto di ricevere la relativa remunerazione per il periodo successivo alla sua rimozione, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 22.8;
- per tutti gli altri fini del Regolamento, il nuovo gestore di ELTIF nominato sarà considerato il “Gestore di ELTIF” e continuerà l’attività di investimento e le altre attività del Fondo senza soluzione di continuità.

22.6. La SGR procede alla liquidazione del Fondo qualora:

- (i) l’Assemblea dei Sottoscrittori non individui un nuovo gestore di ELTIF ai sensi del precedente paragrafo 22.2;
- (ii) la Banca d’Italia si opponga alla nomina del nuovo gestore di ELTIF;
- (iii) il nuovo gestore di ELTIF non acquisti le Quote da Trasferire entro il termine di cui al precedente paragrafo 22.4;
- (iv) la sostituzione non possa comunque aver luogo per altre cause ostative ai sensi delle norme vigenti.

22.7. In ogni caso, i Sottoscrittori dovranno essere prontamente informati della sostituzione della SGR e dovranno essere messi contestualmente al corrente delle ragioni alla base del provvedimento, mediante comunicazione diretta, con le stesse modalità previste per la conseguente modifica regolamentare.

22.8. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di approvazione da parte della Banca d’Italia delle modifiche al Regolamento con la sostituzione della SGR, la SGR avrà diritto di prelevare dalle disponibilità del Fondo un ammontare pari alla Commissione di Gestione sino a quel momento maturata.

ARTICOLO 23 – ASSEMBLEA DEI SOTTOSCRITTORI

I Sottoscrittori, indifferentemente dal fatto che abbiano sottoscritto Quote A o Quote B, si riuniscono in un’assemblea (l’“**Assemblea dei Sottoscrittori**” o l’“**Assemblea**”) per deliberare sulle materie alla stessa riservate ai sensi di legge e del presente Regolamento, secondo le regole di funzionamento stabilite dal presente articolo 23.

23.1. Compiti dell’Assemblea

All’Assemblea è attribuito il compito di deliberare sulla sostituzione del Gestore di ELTIF nei casi previsti al precedente articolo 22 del presente Regolamento.

23.2. Convocazione e intervento in Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione della SGR in Italia, anche al di fuori della sede legale della SGR. La convocazione dell'Assemblea dei Sottoscrittori è disposta dal Consiglio di Amministrazione della SGR di propria iniziativa mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle relative materie da trattare (l'"**Avviso di Convocazione**"). L'Avviso di Convocazione è inviato a tutti i Sottoscrittori mediante comunicazione scritta almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea, ovvero, in caso di particolare urgenza, nel diverso termine stabilito dalla SGR comunque non inferiore a 2 (due) Giorni Lavorativi. La convocazione dell'Assemblea dei Sottoscrittori è disposta senza indugio dal Consiglio di Amministrazione della SGR ove ne facciano richiesta tanti Sottoscrittori che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del valore delle Quote in circolazione, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare (la "**Richiesta di Convocazione**"). Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea i Partecipanti che alla data dell'adunanza risultino titolari di Quote. I Partecipanti possono farsi rappresentare nell'Assemblea dei Sottoscrittori, giusta delega, anche da terzi. La delega deve essere conferita per iscritto e può essere conferita solo per una singola adunanza dell'Assemblea dei Sottoscrittori. I Partecipanti non possono delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, amministratori delegati, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.

23.3. Svolgimento dell'Assemblea - Presidente

Alla prima riunione, l'Assemblea dei Sottoscrittori nomina il proprio Presidente, che rimane in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato, allo scadere del triennio. Il Presidente constata il diritto di intervento, la regolare costituzione dell'Assemblea, ne dirige i lavori e la discussione, regolando gli interventi, e le votazioni e proclama l'esito delle stesse. Il Presidente verifica altresì l'esercizio del diritto di voto, accertando l'eventuale presenza di cause sospensive dello stesso. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente può farsi assistere da un segretario, nominato di volta in volta, ai fini della verbalizzazione delle riunioni.

23.4. Costituzione e validità delle deliberazioni

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta (cinquanta per cento più una) delle Quote degli intervenuti in Assemblea. Il *quorum* deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30% (trenta per cento) del valore di tutte le Quote in circolazione. Ogni Quota attribuisce un voto.

L'esercizio del diritto di voto relativo alle Quote che siano state sottoscritte o acquistate, a qualsiasi titolo, dalla SGR, dalle società che la controllano o fanno parte del Gruppo Credem o dai relativi dipendenti è sospeso per tutto il periodo in cui i suddetti soggetti ne hanno la titolarità. Per il medesimo periodo, tali Quote non contribuiscono a determinare i *quorum* dell'Assemblea ai sensi del presente articolo 23.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Sottoscrittori vengono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della SGR, nonché depositate presso la sede sociale della SGR, con comunicazione al Depositario. Esse sono altresì trasmesse agli Organi di Vigilanza, per la prescritta approvazione, ove previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

ARTICOLO 24 – GESTORE DI ELTIF, SOGGETTI DELEGATI E ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

24.1. Il Consiglio di Amministrazione della SGR è l'organo responsabile dell'attività gestoria e ha facoltà, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e in ossequio alle disposizioni statutarie, di conferire deleghe specifiche a propri membri od a un comitato esecutivo in ordine all'attuazione delle politiche di investimento del Fondo.

24.2. Nella gestione del Fondo, la SGR può avvalersi eventuali comitati tecnici, aventi natura di organi meramente consultivi.

24.3. Il Consiglio di Amministrazione della SGR, compatibilmente con lo statuto della SGR e nel rispetto della normativa vigente, può conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo Credem, in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla normativa vigente, deleghe aventi ad oggetto la gestione, in tutto o in parte, del portafoglio. Per l'esecuzione delle operazioni, il delegato si attiene alle linee guida impartite dalla SGR all'atto della delega nonché alle istruzioni eventualmente impartite tempo per tempo dalla SGR.

La delega:

- non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità del Consiglio di Amministrazione;
- ha una durata determinata e può essere revocata in qualsiasi momento con effetto immediato dalla SGR e ha carattere non esclusivo;
- prevede un flusso di reportistica costante sulle operazioni effettuate dal delegato nei confronti delle SGR, che consenta la ricostruzione del patrimonio gestito;
- prevede la possibilità da parte della SGR di impartire ordini vincolanti;
- non impedisce l'esercizio della funzione di controllo da parte del Depositario.

24.4. Il Consiglio di Amministrazione della SGR e gli altri organi e funzioni aziendali competenti esercitano un controllo costante sull'attività e sulle operazioni poste in essere dal delegato. Nell'ambito della delega, può rientrare l'esercizio dei diritti inerenti ai titoli in portafoglio.

ARTICOLO 25 – TRASFERIMENTI DI QUOTE

25.1. I Sottoscrittori possono trasferire a terzi, nel rispetto delle condizioni di accesso previste per le diverse classi di Quote, le Quote del Fondo da essi possedute, nel rispetto dei termini e delle condizioni che seguono, nonché degli ulteriori limiti previsti dalla normativa vigente per il trasferimento di quote di ELTIF in favore di Investitori al Dettaglio.

25.2. I Sottoscrittori che intendano cedere, in tutto o in parte, le Quote del Fondo sottoscritte, dovranno darne preventivamente comunicazione per iscritto alla SGR, specificando tutti i dati del terzo proponente acquirente necessari al fine di verificare che l'acquisizione dello *status* di Partecipante non determini per la SGR una violazione della normativa applicabile, ivi inclusi gli obblighi in materia di antiriciclaggio posti a carico della medesima SGR. Qualora la documentazione ricevuta dalla SGR non sia sufficiente al fine di verificare la sussistenza di tali requisiti, la SGR dovrà darne comunicazione scritta al Sottoscrittore, specificando l'ulteriore documentazione necessaria. Entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della documentazione o, in caso di richiesta di

documentazione aggiuntiva, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della documentazione integrativa, la SGR dovrà comunicare al Sottoscrittore il proprio eventuale dissenso relativamente alla cessione.

25.3. Qualora il Sottoscrittore che intenda cedere in tutto o in parte le proprie Quote informi la SGR di tale volontà, comunicando di non aver già individuato un potenziale acquirente, la SGR potrà agevolare l'individuazione di potenziali acquirenti sulla base delle eventuali manifestazioni di interesse a divenire Partecipante alla stessa pervenute. Così eventualmente identificato il potenziale acquirente trova applicazione l'obbligo di comunicazione di cui al precedente paragrafo 25.2.

25.4. Resta inteso che sia il Sottoscrittore cedente, sia il cessionario dovranno mantenere i livelli di investimento minimo stabiliti dal presente Regolamento per poter mantenere e/o acquistare (a seconda del caso) la qualifica di Sottoscrittore e i connessi diritti ed obblighi.

ARTICOLO 26 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO E RIMBORSO FINALE DELLE QUOTE

26.1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del Termine di Durata del Fondo indicato nella Scheda Identificativa del presente Regolamento, come eventualmente prorogato in conformità alla vigente normativa, ovvero, anche prima di tale data:

- nei casi di cui al precedente paragrafo 22.6 del Regolamento;
- in ipotesi di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo.

In particolare, la SGR con delibera assembleare può decidere la liquidazione del Fondo nell'interesse dei Partecipanti quando si verificano circostanze tali da ostacolare il conseguimento degli scopi del Fondo con rilevante pregiudizio per i Sottoscrittori.

26.2. La liquidazione del Fondo viene ripartita tra i Sottoscrittori secondo l'ordine e i criteri di cui al precedente articolo 14 in materia di distribuzioni.

26.3. Fermo quanto precede, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21 del Regolamento ELTIF, il Consiglio di Amministrazione della SGR adotta un programma dettagliato per la liquidazione ordinata delle attività del Fondo in modo da rimborsare le Quote dopo la fine del Termine di Durata del Fondo medesimo e lo comunica alla Banca d'Italia al più tardi un anno prima della data della fine del relativo ciclo di vita. Nel rispetto di tale termine, è successivamente data informazione alla Banca d'Italia dell'avvenuta deliberazione e dell'avvio del Periodo di Smobilizzo di cui al paragrafo 8.5.2, lett. b) del presente Regolamento di Gestione.

26.4. La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto delle previsioni del Regolamento ELTIF, della legge e delle disposizioni di cui al Provvedimento della Banca d'Italia e, in particolare:

- a partire dalla data della delibera di cui precedente paragrafo 26.3, cessa ogni ulteriore attività di investimento;
- l'avviso di liquidazione del Fondo è comunicato ai Sottoscrittori a cura della SGR mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della Quota. In particolare l'avviso di liquidazione è pubblicato secondo le modalità di cui al paragrafo 6.2 per 3 (tre) volte a distanza di 1 (una) settimana;

- a partire dal giorno successivo alla 3° (terza) pubblicazione di cui al punto precedente, la SGR provvede, sotto il controllo del collegio sindacale, a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Sottoscrittori, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, nel rispetto del piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo 26.3. La SGR si riserva il diritto di procedere a eventuali rimborsi parziali delle Quote, in misura proporzionale, nel corso del periodo di liquidazione; le modalità di esecuzione dell'eventuale rimborso parziale delle Quote nel corso del periodo di liquidazione sono comunicate ai Partecipanti con le modalità di cui al paragrafo 6.2;
- terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per il rendiconto/relazione annuale, ove applicabili, e indicando il piano di riparto delle somme di pertinenza di ogni Quota tenuto conto dei criteri di ripartizione della Liquidità Distribuibile di cui all'articolo 14 del presente Regolamento;
- la Società di Revisione della SGR e del Fondo provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
- il rendiconto finale di liquidazione, corredato dalla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione della SGR, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di distribuzione, che verrà fissato nel rispetto della norma di legge, sono depositati e affissi nella sede della SGR e nella succursale italiana del Depositario nonché comunicati ai Sottoscrittori secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 6.2.

26.5. Il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione, mediante accredito del relativo importo sul conto corrente intestato al Sottoscrittore indicato nel modulo di sottoscrizione, ovvero successivamente comunicato alla SGR mediante lettera raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax o posta elettronica.

26.6. Il risultato netto della gestione del Fondo derivante dallo smobilizzo degli investimenti viene ripartito ai Partecipanti, *pro-quota*, detratta la Commissione di *Performance* (come *infra* definita) eventualmente di spettanza della SGR, calcolata secondo le modalità di seguito riportate:

- (i) si calcola il “**Risultato del Fondo**” inteso come la somma:
 - (a) dell'ammontare dell'attivo netto di liquidazione del Fondo; e
 - (b) degli importi dei Risultati della Gestione complessivamente distribuiti ai Sottoscrittori ai sensi del precedente articolo 14; tali voci vengono capitalizzate secondo il regime di capitalizzazione composta su base annuale ad un tasso pari al 6% (sei per cento), che esprime il tasso interno di rendimento obiettivo del Fondo, dalla data di distribuzione di tali somme alla data di liquidazione del Fondo;
- (ii) si calcola l'“**Obiettivo di Rendimento**”, pari alla somma di tutti gli Ammontari Sottoscritti capitalizzati secondo il regime di capitalizzazione composta su base annuale ad un tasso pari al 6% (sei per cento), fra la data di richiamo degli impegni e la data di liquidazione del Fondo;

(iii) si calcola la differenza fra il Risultato del Fondo e l'Obiettivo di Rendimento, capitalizzato ai sensi del precedente punto (ii) (di seguito l'“**Extra-Rendimento**”).

Alla SGR compete un ammontare pari al 20% (venti per cento) dell'Extra-Rendimento (“**Commissione di Performance**”).

26.7. La SGR provvede a rimborsare le Quote agli aventi diritto, secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 26.6 e con le modalità indicate dal paragrafo 14.4 e seguenti del presente Regolamento per la distribuzione della Liquidità Distribuibile, in data non posteriore al 30° (trentesimo) giorno dalla chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo che sarà comunque completata entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del Termine di Durata del Fondo.

26.8. Le somme non riscosse dai Sottoscrittori entro 3 (tre) mesi dalla data di inizio delle operazioni di rimborso verranno depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione finale del Fondo con sotto-rubriche nominative degli aventi diritto.

26.9. La procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.

26.10. Tali somme non saranno produttive di interessi per gli aventi diritto.

ARTICOLO 27 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

27.1. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

27.2. Tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento o comunque sorte in relazione allo stesso, saranno devolute al Tribunale di Reggio Emilia, che avrà giurisdizione esclusiva, salvo diverse disposizioni di legge.

27.3. Nel caso in cui il Sottoscrittore rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni), è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Sottoscrittore ha la residenza o il domicilio elettivo.